

Sent. 377/2011

Aut. 3428



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione Lavoro

Il Giudice designato, dr. Giovanni Arnone
nella causa scritta al n. 18813/2009 R. G. Aff. Cont. Lavoro

TRA

omissis

elettivamente domiciliato in Roma, viale Ottorino Lazzarini, 19, presso lo studio degli avv. Ugo e Massimiliano Sgueglia, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura a margine del ricorso introduttivo;

ricorrente

E

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dalle dottoresse Silvia Guardabassi e Simona Sciamanna, giusta delega in atti;

resistente

E

LICEO SCIENTIFICO STATALE
(Eritrea)

omissis

resistente contumace

all'udienza del 13 gennaio 2011 ha pronunciato la seguente sentenza mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La domanda è fondata e deve essere pertanto accolta nei termini seguenti.
2. Parte ricorrente, premesso di aver prestato servizio quale supplente non residente presso il Liceo scientifico statale omissis in Eritrea, a partire dall'anno scolastico 2004/2005 sino a oggi e di aver percepito un assegno di sede in misura ridotta rispetto a quanto previsto dalla legge, chiede accertarsi l'illegittimità

dell'art. 101 del CCNL comparto scuola 2002/2005 e dell'art. 106 del CCNL comparto scuola 2006/2009 e conseguentemente chiede la condanna del Ministero degli affari esteri al pagamento delle differenze spettanti, quantificate in euro 284.056,00, oltre accessori, con vittoria di spese.

Il Ministero degli affari esteri eccepisce la prescrizione dei crediti vantati in ordine all'anno scolastico 2004/2005 e chiede il rigetto nel merito della domanda per i restanti periodi.

Il Liceo scientifico statale **OMISSIS** è rimasto contumace.

3. Per pervenire alla decisione sulla domanda proposta, occorre anzitutto stabilire se parte ricorrente abbia instaurato i rapporti lavorativi *de quibus* con l'Amministrazione convenuta o se, come da quest'ultima sostenuto, con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

4. Al riguardo, è pacifico e incontestato che il ricorrente non sia docente di ruolo e che dunque abbia prestato servizio presso il liceo **OMISSIS** come supplente. Lo riconosce il Ministero degli affari esteri e lo provano i contratti individuali di lavoro conclusi tra il ricorrente e l'istituto scolastico.

Deve pertanto ritenersi accertato che gli incarichi siano stati conferiti al ricorrente sulla base della procedura delineata nell'art. 651 d. lgs. 297/94, che prevede il ricorso alle supplenze di insegnamento "qualora non sia possibile provvedere ai sensi degli articoli 649 e 650", vale a dire attraverso il distacco di personale docente di ruolo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca o la ripartizione tra i docenti di ruolo delle ore per i quali sia emerso il fabbisogno.

Il rapporto di lavoro si è instaurato perciò direttamente con l'istituto scolastico, come del resto si evince dai contratti individuali.

Ora, gli istituti scolastici all'estero fanno parte dell'Amministrazione degli affari esteri, come si ritrae senza ombra di dubbio dall'art. 58 del d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18 e dalle normative in esso richiamate. Tale Amministrazione gestisce infatti gli istituti (art. 625 e 626 d. lgs. 297/94) e provvede alla retribuzione del personale ivi impiegato, con l'unica eccezione delle spese per il trattamento economico metropolitano del personale di altra amministrazione, collocato fuori ruolo a disposizione del Ministero degli affari esteri, per il quale l'art. 657 d. lgs. 297/94 prevede che la spesa resti a carico dell'amministrazione di appartenenza.

L'assegno di sede, che viene oggi in discussione, è invece sempre a carico del Ministero degli affari esteri (art. 658, d. lgs. 297/94).

Poiché il ricorrente non è docente di ruolo, non può essere stato messo fuori ruolo a disposizione del Ministero resistente. Egli ha svolto la sua attività direttamente per una scuola amministrata e gestita dal Ministero degli affari esteri.

Del resto, nei contratti individuali sottoscritti dal ricorrente con l'istituto scolastico è detto chiaramente che la spesa relativa all'intero trattamento economico della docente grava su un capitolo di bilancio del Ministero degli affari esteri. E il dirigente scolastico ha comunicato detti contratti soltanto al Ministero degli affari esteri e all'ambasciata italiana *in loco*, oltre che all'interessato, segno evidente che nessun rapporto vi era con l'Amministrazione dell'istruzione, dell'università e della ricerca (e v. anche la coerente disciplina in materia di conferimento delle supplenze di cui al D.M. n. 4132 del 30 giugno 2008, prodotto da parte resistente).

Per tali ragioni, non può essere condivisa la tesi dell'Amministrazione resistente secondo la quale il ricorrente non apparterebbe al personale del Ministero degli affari esteri.

Egli non ha un'Amministrazione di provenienza, è stato selezionato nell'ambito delle graduatorie previste dall'art. 651, d. lgs. 297/94 e dunque non può che essere dipendente dell'Amministrazione che gestisce l'istituto scolastico e che gli corrisponde l'intero trattamento economico.

Egli appartiene al personale non diplomatico del Ministero degli affari esteri. Utili argomenti, ancorché indiretti, a sostegno della plausibilità di questa ricostruzione si traggono anche da Cass. civ., sez. lav., 25-05-2009, n. 11996, che in un caso di cessazione del servizio di un docente all'estero ha affermato: "in tema di personale docente, l'art. 646 d.leg. 16 aprile 1994 n. 297, secondo il quale la destinazione all'estero del dipendente può, con decreto del ministro per gli affari esteri, cessare in qualunque momento per ragioni di servizio, salva la necessità, ove le ragioni siano attinenti all'attività tecnica dell'istituto, del preventivo parere, obbligatorio ma non vincolante, del ministero per la pubblica istruzione per il personale da esso dipendente, è rimasto vigente anche dopo la semplificazione operata con l'art. 10 c.c.n.l. 14 settembre 2001". Al di là della diversità dei casi, anche la Cassazione conferma che può esistere personale docente all'estero non dipendente dal Ministero della pubblica istruzione.

5. Alla luce di quanto sin qui esposto, occorre verificare se al ricorrente siano applicabili le disposizioni del contratto collettivo nazionale del comparto scuola, in

base a cui gli è stato negato l'assegno di sede di cui all'art. 658, d. lgs. 297/94 nella misura integrale

Ora, il contratto collettivo del comparto scuola non è in grado di derogare, in tema di trattamenti economici accessori, alle disposizioni in materia dettate dalla normativa speciale sul personale non diplomatico del Ministero degli affari esteri, per i servizi prestati all'estero alle dipendenze, tra l'altro, delle istituzioni culturali e scolastiche.

A privare il contratto collettivo di tale forza derogatoria è l'art. 45, comma 5, d. lgs. 165/2001, che espressamente prevede che il trattamento economico accessorio di tale personale resti disciplinato dal d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18 e dalle altre normative di settore del Ministero degli affari esteri, tra cui, all'evidenza, gli art. 651 e 658 cit., che nessuna distinzione operano, in merito all'assegno di sede, tra docenti a tempo determinato (supplenti) e docenti a tempo indeterminato (di ruolo).

Né vale obiettare, come fa l'Amministrazione resistente, che l'applicabilità del d.P.R. 18/67 al personale della scuola all'estero determinerebbe conseguenze negative in termini economici per i docenti, a causa della inapplicabilità delle norme in materia di retribuzione del contratto collettivo.

In primo luogo, è noto che *adducere inconueniens non est solvere argumentum*.

In secondo luogo, va osservato che l'art. 45, comma 5, impone l'applicazione al personale non soltanto del d.P.R. 18/67 (che peraltro sul tema delle istituzioni scolastiche all'estero è ormai assai scarno, facendo rinvio - all'art. 58, come modificato dalla l. 109/2003 - alle norme che ne disciplinano organizzazione e funzionamento), ma di tutte le normative di settore del Ministero degli affari esteri, tra cui rientrano le norme sulla retribuzione e gli assegni di sede di cui al d. lgs. 297/94. Ed è proprio a esse che si è fatto riferimento sopra.

In terzo luogo, l'art. 45, comma 5, impone l'applicazione delle sole disposizioni speciali sulle funzioni e i relativi trattamenti economici accessori e dunque non necessariamente travolge tutte le norme dei contratti collettivi.

Infine, ove le disposizioni speciali nulla dicano su uno specifico argomento, la contrattazione collettiva ben potrà integrare la relativa disciplina anche del personale scolastico in servizio all'estero; ma in presenza di una disciplina puntuale, la contrattazione collettiva dovrà cedere.

A quest'ultimo proposito, è utile anche il richiamo fatto da parte ricorrente all'art. 2, comma 2, ultimo periodo, d. lgs. 165/2001. Non vi è dubbio che la normativa sugli assegni di sede e sulle supplenze presso gli istituti scolastici all'estero sia una

disciplina applicabile solo ad alcune categorie di dipendenti di amministrazioni pubbliche. In base all'art. 2, comma 2, cit., in mancanza di un'espressa previsione di legge i contratti e gli accordi collettivi successivi alle disposizioni di legge riferibili a specifiche categorie non possono derogarvi e anzi, per la parte derogata, non sono applicabili.

Anche per questa via, al ricorrente continua ad applicarsi la disciplina dell'art. 658, d. lgs. 297/94.

Deve pertanto ritenersi che l'assegno di sede spettasse e spetti al ricorrente in misura integrale per la qualifica rivestita, senza riduzione dovuta alla circostanza che egli non fosse residente nel Paese dove prestava servizio e al fatto che fosse e sia supplente.

6. In ordine ai crediti maturati, va respinta l'eccezione di prescrizione relativa all'anno scolastico 2004-2005, in quanto il primo contratto è stato stipulato il 1° ottobre 2009 e la domanda giudiziale, per tacere dell'atto di promovimento della conciliazione stragiudiziale, è anteriore (1° giugno 2009) al decorso dei cinque anni previsti dall'art. 2948, n. 4, c.c., per la prescrizione dei crediti retributivi, applicabile anche ai pubblici dipendenti.

7. Non osta al riconoscimento del credito il fatto che il ricorrente abbia preventivamente chiesto accertarsi l'illegittimità del contratto collettivo *in parte qua*. Nel corpo dell'atto introduttivo, le argomentazioni del ricorrente oscillano sempre tra l'invalidità e l'inapplicabilità del contratto collettivo; deve pertanto ritenersi che, con le sue conclusioni, egli abbia inteso riferirsi non già a una pregiudizialità in senso tecnico tra declaratoria di illegittimità del contratto collettivo e condanna al versamento delle somme non percepite, ma più genericamente alla impossibilità di applicare il contratto collettivo al caso di specie, indipendentemente dal procedimento logico-interpretativo con cui il giudice vi sarebbe pervenuto.

7. Il Ministero degli affari esteri deve essere perciò condannato alla corresponsione in favore del ricorrente dell'assegno di sede previsto dall'art. 658, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, in misura integrale in relazione al servizio prestato e alla sede di servizio, per gli anni 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2008-2009, 2009-2010, con la maggiorazione degli aumenti per situazione di famiglia ex art. 653, d. lgs. 297/94, oltre interessi e rivalutazione dalla data di insorgenza dei singoli crediti al soddisfo.



I conteggi elaborati da parte ricorrente non sono stati contestati dall'Amministrazione resistente, come era suo onere (cfr. per tutte Cass. civ., sez. lav., 10-06-2003, n. 9285). Ad essi si fa pertanto riferimento in dispositivo per le somme maturate.

Nei confronti dell'istituto scolastico, peraltro rimasto contumace, il ricorrente non ha formulato conclusioni, cosicché non vi è luogo a provvedere.

8. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da **OMISSIS** nei confronti del Ministero degli affari esteri, in persona del Ministro p.t., e del Liceo scientifico statale **OMISSIS** in persona del dirigente scolastico, con ricorso depositato il 1° giugno 2009, nella causa iscritta al n. 18813/09 R.G.A.C.:


- a) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna il Ministero degli affari esteri, in persona del Ministro p.t., al pagamento in favore di **OMISSIS** della somma di euro 284.065, a titolo di differenze retributive per l'assegno di sede di cui all'art. 658, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, e gli aumenti per situazione di famiglia ex art. 653, d. lgs. 297/94, per il servizio prestato negli anni scolastici 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2008-2009, presso il Liceo scientifico statale **OMISSIS** in Eritrea, nonché della ulteriore somma spettante allo stesso titolo per il servizio prestato nell'anno 2009-2010, il tutto oltre interessi e rivalutazione dalla data di insorgenza dei singoli crediti fino al soddisfo;
- b) condanna il Ministero degli affari esteri, in persona del Ministro p.t., al pagamento in favore di **OMISSIS** delle spese processuali, liquidandole in complessivi euro 2.000,00, di cui euro 800,00 per diritti e euro 1.200,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

Roma, 13 gennaio 2011


IL CANCELLIERE
Giovanna Suggione

Il Giudice

Giovanni Affrontone



Depositato in Cancelleria

Roma, il 13 GEN 2011

IL CANCELLIERE

